

Scuola di Scienze

CORSO DI LAUREA: 8513 CHIMICA INDUSTRIALE

CLASSE: L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina i criteri di funzionamento del corso di laurea in “Chimica Industriale” della Scuola di Scienze dell'Università di Bologna nel quadro del Regolamento Didattico di Ateneo al quale si rinvia per quanto non definito in questa sede.

Articolo 1. Requisiti per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze e competenze: una buona capacità di ragionamento logico e una buona capacità di utilizzare i principali metodi della matematica elementare anche applicata a situazioni comuni nel campo delle scienze sperimentali.

Il Corso di laurea è a numero programmato ed è quindi prevista la formazione di una graduatoria in base al risultato di un test di accesso obbligatorio per tutti gli studenti. I criteri e le modalità di svolgimento del test di accesso ed il punteggio minimo che garantirà l'accesso senza obblighi aggiuntivi formativi (OFA) verranno indicati in maniera dettagliata nel bando di ammissione.

Coloro che si trovassero al di sotto della soglia minima stabilita, saranno ammessi al Corso di Studio fino al raggiungimento del numero programmato con assegnazione di un OFA. Tale OFA dovrà essere soddisfatto nel primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo eventualmente contratto verrà considerato soddisfatto con il superamento dell'esame di “Matematica con Esercitazioni” od “Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio”, secondo quanto indicato dal Consiglio di Corso di Studio in relazione allo specifico obbligo formativo aggiuntivo.

A richiesta dello studente e con delibera del Consiglio di Corso di Studio, che ne valuta la congruità, l'OFA potrà considerarsi assolto utilizzando crediti formativi (in misura non inferiore a 2 CFU) eventualmente acquisiti dallo studente che abbia svolto attività nell'ambito del Piano/Programma Lauree Scientifiche del MIUR o di altre attività formative strutturate equiparabili, prima dell'iscrizione al Corso di Studio.

Gli studenti per cui l'obbligo formativo non risulterà soddisfatto entro la scadenza prevista, saranno iscritti all'A.A. successivo, come ripetenti al 1° anno di corso, e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario, o coloro che si iscrivono al corso di laurea a numero programmato a seguito di passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna o trasferimento da altro Ateneo, dovranno comunque partecipare all'approva di ammissione seguendo le regole indicate precedentemente. Gli studenti di nazionalità straniera si possono iscrivere al Corso di laurea nei limiti del numero massimo previsto dal bando.

Articolo 2. Piani di studio individuali.

La presentazione di Piani di studio individuali è concessa agli studenti del 2° e 3° anno, è esclusa per gli studenti iscritti al 1° anno. La presentazione deve avvenire entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico e con gli obiettivi formativi del corso e verifica che il numero crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Articolo 3. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni o di laboratorio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Articolo 4. Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Articolo 5. Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Articolo 6. Attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Lo studente può indicare come “attività formative autonomamente scelte dallo studente” uno o più insegnamenti tra quelli individuati dal Corso di Studio e previsti nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Articolo 7. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Articolo 8. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Articolo 9. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Articolo 10. Attività di tirocinio

I tirocini curriculari (*stages*) sono di preferenza effettuati presso Aziende e/o Enti esterni, anche se lo studente può richiedere motivatamente di svolgerli presso Dipartimenti della Scuola e/o dell'Ateneo. Le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'attività devono essere conformi a quantostabilito nel regolamento del tirocinio pratico applicativo approvato dalla Scuola. L'attività svolta durante il tirocinio può essere l'oggetto dell'elaborato finale.

Articolo. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento, anche svolto mediante attività sperimentali, riguardante le tematiche caratterizzanti la laurea e in una esposizione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di Laurea. Oggetto dell'elaborato finale può essere l'attività svolta durante il tirocinio curricolare.

Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione dell'elaborato finale sotto la guida di un relatore che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

La Commissione per la prova finale di laurea è composta da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori, di cui almeno due professori di ruolo, scelti di norma tra i componenti del Consiglio del Corso di Studio.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che indica anche il rispettivo Coordinatore.

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Articolo 12. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 28 ottobre 2016 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.